

COMUNICATO N. 47. A TUTTE LE SOCIETA' ORGANISMO DI ATTESTAZIONE AUTORIZZATE

Il Presidente

A) Alcune SOA hanno segnalato di aver constatato la non uniforme applicazione delle disposizioni previste dal DPR 34/2000 in materia di accertamento del possesso da parte delle imprese dei requisiti d'ordine speciale. In particolare si è accertata la disomogenea determinazione del quinquennio di riferimento per il calcolo dei costi di noleggio e di locazione finanziaria utili a dimostrare il requisito dell'adeguata attrezzatura tecnica, di cui all'art. 18, comma 8, del DPR 34/2000.

La valutazione dei costi sostenuti (evidenziati oltre che con i canoni di ammortamento anche con i contratti di noleggio e di locazione finanziaria e con le relative fatture) avrebbe luogo da parte di alcune con riferimento al quinquennio solare antecedente la data di stipula del contratto di attestazione; da parte di altre con riferimento ai cinque esercizi finanziari conclusi (con scritture depositate).

Per di più alcune farebbero un ibrido riferimento al primo quinquennio per l'individuazione dei costi derivanti da canoni di noleggio e di locazione finanziaria, al secondo quinquennio per i costi riportati in ammortamento. L'art. 18, comma 8, del DPR 34/2000 dispone che l'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della predetta cifra d'affari, costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.

Le modalità di accertamento dei costi sostenuti dall'impresa, in analogia con quanto disposto dal regolamento di qualificazione (art. 18, comma 3) in merito al requisito della capacità economica finanziaria, devono far riferimento -come stabilito per la cifra d'affari- per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili alle dichiarazioni annuali IVA; per le società di capitale ai bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, formalmente depositati.

L'art. 22, del DPR 34/2000, dispone, infatti, che per quanto concerne la determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati, solo la cifra d'affari in lavori e gli importi dei lavori previsti rispettivamente all'articolo

18, comma 2, lettera b), e all'articolo 18, comma 5, lettera b) e lettera c) sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

Con la determinazione n.56/2000 si è chiarito che i requisiti che vanno comprovati con la documentazione contabile formalmente depositata -non potendo verificarsi in senso assoluto la coincidenza tra il quinquennio fiscale (afferente a documenti formalmente depositati) e il quinquennio solare antecedente la data di sottoscrizione del contratto di attestazione- il quinquennio di riferimento sarà quello relativo ai documenti tributari e fiscali afferenti i cinque esercizi annuali, antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA, che, alla stessa data, risultano depositati.

Con precedente determinazione n. 48/2000 questa Autorità ha indicato che per quanto riguarda il requisito attrezzatura tecnica occorre:

- a) verificare che i dati relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio riguardino il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori con esclusione pertanto delle immobilizzazioni extracaratteristiche;
- b) ritenere che il possesso del requisito è dimostrato qualora la media annua degli importi relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio, sostenuti nel quinquennio di riferimento, sia pari o superiore al due per cento della media annua delle cifre d'affari in lavori conseguite nello stesso quinquennio e, contemporaneamente, la media annua dell'ultimo quinquennio degli importi relativi ai soli ammortamenti e canoni di locazione finanziaria sia pari o superiore all'uno per cento della medesima cifra d'affari;
- c) assimilare i noleggi i cui contratti abbiano almeno la durata quinquennale agli ammortamenti ed ai canoni di locazione finanziaria;
- d) verificare che i noleggi siano esclusivamente quelli a "freddo";
- e) effettuare la riduzione figurativa della cifra d'affari in lavori (art. 18, comma 15, del D.P.R. 34/2000) qualora non siano congiuntamente rispettate le condizioni indicate alla precedente lettera b);
- f) verificare la corrispondenza delle indicazioni identificative essenziali relative alle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico (art. 18, comma 8, primo periodo, del D.P.R. 34/2000) con i dati relativi agli ammortamenti e ai canoni;
- g) verificare che il periodo di ammortamento figurativo sia in continuità con quello reale e ricada nel quinquennio di riferimento. Va evidenziato che per il requisito di idoneità organizzativa è stato indicato che il costo sostenuto per il personale (requisito art. 18, comma 10 e 11, DPR 34/2000) da valutarsi è da stralciarsi dalla documentazione fiscale afferente i cinque esercizi annuali, antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA.

Entrambi i requisiti, di idoneità organizzativa e di dotazione di attrezzatura tecnica, devono essere percentualmente proporzionali alla cifra di affari in lavori (art.18, comma 2, DPR 34/2000) stralciata dalla medesima documentazione fiscale.

E', pertanto, opportuno che anche il requisito di adeguata dotazione di attrezzatura tecnica sia omogeneamente dedotto facendo rimando al medesimo periodo di riferimento, ovvero al quinquennio fiscale.

A base, pertanto, della valutazione del possesso del requisito di cui all'art. 18, comma 8, del DPR 34/2000 deve prendersi a riferimento sia per gli ammortamenti (dedotti dai documenti fiscali depositati) sia per i canoni di noleggio e di locazione finanziaria il medesimo periodo temporale ovvero i cinque esercizi annuali, antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA, per i quali la documentazione fiscale sia già depositata.

B) Alcune Soa hanno richiesto un pronunciamento dell'Autorità sulla gestione degli archivi relativi alla documentazione acquisita ai fini dell'esercizio dell'attività di attestazione e sulla possibilità di garantirne l'accesso ai difensori di soggetti che vantino un interesse giuridicamente tutelabile.

E' stato, infatti, richiesto:

se la documentazione consegnata dalle imprese in formato cartaceo, possa essere -dopo un periodo minimo di conservazione- ridotta in formato elettronico e poi, evidentemente, eliminata; se i difensori delle imprese possano accedere agli archivi delle S.O.A..

Le questioni sono state sottoposte al Ministero della Giustizia al fine di dirimerle.

Il Ministero ha ritenuto che la riconosciuta natura pubblica dell'attività esercitata dalle Soa riconduce alle regole di riferimento vigenti nella Pubblica Amministrazione. sia per la gestione dei suddetti archivi che per l'accesso agli stessi.

In tal senso, la gestione degli atti d'archivio è regolata dalle norme contenute nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m..

Similmente si applica l'art. 391-quater del c.p. che consente ai difensori di chiedere alla Pubblica Amministrazione documenti ed estrarne copia.

Tali le indicazioni in materia di qualificazione delle imprese al fine di garantire uniformità di comportamento delle SOA e parità di trattamento agli operatori del mercato.

C) Cessione azionarie all'interno della compagine SOA e termini di conclusione dell'operazione.

L'Autorità ha avuto modo di riscontrare che sempre più frequentemente molte operazioni di cessione di azioni (ai sensi art.8 d.p.r.n.34/2000) non sono mai state perfezionate fra le parti interessate e che le SOA non comunicano all'Autorità né il mancato perfezionamento della cessione stessa, né le ragioni del rinvio dell'iscrizione dell'avvenuta cessione nel libro soci (così come chiaramente indicato nel comunicato a tutte le SOA autorizzate del 15.05.2001 n.prot. 27467/01/segr.).

Al riguardo si sottolinea che l'efficacia del nulla osta dell'Autorità alla cessione di azioni è rebus sic stantibus, nel senso che si autorizza al trasferimento in base agli elementi forniti nella comunicazione inviata all'Autorità dalla SOA (generalità del cedente e del cessionario, numero di quote trasferite ecc...) e non può intendersi concessa sine die.

L'iscrizione nel libro soci, a seguito della cessione di quote azionarie, trova la sua disciplina nel codice civile (art.2740 c.c.). In merito al trasferimento delle quote societarie, sono previste due distinte iscrizioni: una prima iscrizione nel Registro delle imprese, alla quale procede ex lege il notaio autenticante le sottoscrizioni dell'atto di trasferimento, ed una successiva iscrizione nel Libro soci ad istanza del socio acquirente o alienante. L'iscrizione nel libro soci riguarda esclusivamente i rapporti che intercorrono tra socio e società regolando l'efficacia del trasferimento delle quote/azioni rispetto all'esercizio dei diritti sociali, l'iscrizione nel Registro delle imprese svolge una funzione esterna rendendo efficace nei confronti dei terzi il trasferimento.

Premesso quanto sopra, al fine di ovviare al su indicato comportamento che produce una incertezza sia sullo stato del procedimento, sia sulla composizione azionaria delle SOA, si rende noto che il nulla osta di cui all'art.8 del d.p.r.n.34/2000, si considera decaduto se le SOA, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della comunicazione del suddetto nulla osta, non trasmettano copia del libro soci aggiornato,

ovvero la richiesta avanzata dal socio acquirente o alienante di iscrizione nel libro soci dell'avvenuta cessione di azioni.

Roma, li 4 agosto 2006

Il Presidente

Alfonso M. Rossi Brigante